

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1642

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa dei senatori CARUSO Antonino, NANIA, BALBONI,
BATTAGLIA Antonio, BEVILACQUA, BOBBIO Luigi,
BONATESTA, BONGIORNO, BUCCIERO, COLLINO, CONSOLO,
COZZOLINO, CURTO, DANIELI Paolo, DE CORATO, DELOGU,
DEMASI, FLORINO, GRILLOTTI, KAPPLER, MAGNALBÒ,
MASSUCCO, MEDURI, MENARDI, MUGNAI, MULAS, PACE,
PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO,
SALERNO, SEMERARO, SERVELLO, SPECCHIA, TATÒ,
TOFANI, VALDITARA e ZAPPACOSTA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 2002

Modifica degli articoli 15, 68 e 105 della Costituzione
e istituzione dell’Alta Corte di giustizia

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge rappresenta un tentativo di riflessione sul complesso di vicende che, negli anni più recenti, hanno visto determinarsi, nella dinamica istituzionale italiana, una sempre più accesa conflittualità tra il mondo della politica e la magistratura, e - correlativamente - una graduale, ma inesorabile tendenza verso una sempre minore legittimazione e autorevolezza dell'uno e dell'altra, agli occhi dell'opinione pubblica.

Non è questa la sede per una ricostruzione, a carattere storico, di tale fenomeno, e costituisce dunque un'utile semplificazione il fatto di potersi permettere di prescindere da qualsiasi valutazione, volta ad attribuire la responsabilità di quanto accaduto all'uno, piuttosto che all'altro, dei soggetti protagonisti; ovvero a soggetti ulteriori, compartecipi del fenomeno stesso (ci si riferisce a coloro che hanno esercitato i cosiddetti «quarto e quinto potere», quello dell'informazione), che pure - nel relativo ambito - hanno svolto un ruolo non trascurabile, esercitando la funzione mediatica di interprete dei vari accadimenti nei confronti dell'opinione pubblica, con un conseguente e rilevante effetto contributivo nella formazione dei convincimenti diffusi.

Ciò su cui è invece doveroso richiamare l'attenzione è il fatto in sé del conflitto e dei connessi e conseguenti rischi che alla sua verifica e al suo permanere sono inevitabilmente legati: rischi inerenti ad un inesorabile processo di delegittimazione, o reciproca o concorrente, del mondo della politica, da un lato, e di quello giudiziario, dall'altro, che hanno causato nel passato, e che possono continuare a ciclicamente causare, ora un'indebita preminenza, se non addirittura una prevaricazione, costituzionalmente

e istituzionalmente inconcepibile, del primo sul secondo, ora del secondo sul primo. Una sorta di surreale gioco a perdere, insomma, le cui regole non scritte sono quelle della sconfitta di ciascuno dei contendenti, e a cui è tuttavia collegato l'inevitabile effetto che a «perdere» siano in definitiva lo Stato, i suoi assetti istituzionali e l'architettura democratica che li caratterizza, oltre che i cittadini e, con i medesimi, il relativo senso dello Stato.

Ulteriore effetto negativo di tale conflittualità è poi, del tutto naturalmente, quello costituito dalla progressiva perdita di efficacia della complessiva azione dei pubblici poteri, essendo di tutta evidenza il fatto che tale efficacia debba necessariamente presupporre ed essere radicata su un contesto caratterizzato, da parte di tutti i soggetti istituzionali coinvolti, dalla reciproca e leale cooperazione, oltre che vicendevole legittimazione.

È innegabile che nel recente passato si siano verificati molteplici episodi da iscrivere in questa vicenda e a tale proposito non si può non sottolineare come l'indebita invadenza di un potere rispetto ad un altro abbia spesso avuto la sua origine o la sua concausa anche in fenomeni di autodelegittimazione, nei quali larga parte ha giocato l'uso improprio di prerogative poste dal Costituente a tutela della sfera di competenza propria degli stessi poteri qui considerati.

Così, alla sempre minore autorevolezza della classe politica rispetto all'opinione pubblica ha certamente contribuito un uso, da parte della medesima, delle prerogative parlamentari in tema di autorizzazione a procedere palesemente finalizzato anche a garantire forme di ingiustificata impunità.

Ma, specularmente, le prerogative che sostanziano l'autogoverno della magistratura

sono state talora impiegate in modo da configurare aree, anche qui, di vera e propria impunità rispetto a comportamenti di certo esorbitanti rispetto ai limiti entro i quali deve collocarsi l'ordine giudiziario o a regole deontologiche elementari.

Sotto un diverso profilo, le garanzie apprestate dal Costituente a tutela, rispettivamente, dell'autonomia della politica e della magistratura da indebite influenze e condizionamenti ad opera di altri poteri hanno mostrato i propri limiti nel momento in cui eventi specifici ponevano pesantemente in discussione l'immagine dell'una o dell'altra, di fronte all'opinione pubblica.

È sufficiente ricordare, in relazione a ciò, il periodo che culminò con il *referendum* sulla responsabilità civile dei magistrati nel 1987, ovvero la stagione di «mani pulite», negli anni 1992-1994, per avere una conferma non solo del rilievo che i processi di delegittimazione sono suscettibili di assumere, ma anche dei rischi ad essi inerenti dal punto di vista della tutela degli equilibri costituzionali.

Al riguardo, ancora è da ritenersi esemplare la vicenda che, nel maggio del 1993, portò alla modifica della procedura di votazione sulle autorizzazioni a procedere, prevista dall'articolo 68 della Costituzione nella formulazione anteriore alla modifica costituzionale che fu poi effettuata nell'ottobre dello stesso anno.

Fu sulla base di un parere delle rispettive Giunte del Regolamento che le Presidenze di Camera e Senato decisero, pur in assenza di qualsiasi mutamento del quadro normativo, che quelle votazioni - fino allora effettuate a scrutinio segreto - si svolgessero a scrutinio palese.

Si trattò di una decisione che, per il merito e il modo in cui maturò, rese comunque evidente l'incapacità del Parlamento di avvalersi liberamente delle prerogative allo stesso spettanti in un momento di fortissimo discredito della classe politica.

La problematica si pone in termini sostanzialmente analoghi per la magistratura.

Il clima in cui maturò il consenso al *referendum* sulla responsabilità civile dei magistrati, e il ruolo che in ciò ebbe l'eco di un clamoroso caso di errore giudiziario e degli sviluppi dello stesso, costituiscono un precedente che potrebbe in futuro ripresentarsi e produrre conseguenze pericolose rispetto all'esigenza - oggi ampiamente condivisa - di conservare l'elevato livello di garanzie che la Costituzione assicura alla magistratura stessa.

A quest'ultimo riguardo, è inoltre necessaria, sotto un profilo parzialmente diverso, una riflessione sui rischi connessi con l'affermarsi del fenomeno delle correnti nell'ambito della magistratura associata, fenomeno che, prescindendo da qualsiasi giudizio di merito, è venuto a influire e a condizionare in modo decisivo il funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura e l'esercizio delle prerogative ad esso costituzionalmente spettanti.

Si tratta di un dato di fatto incontestabile e che apporta sicuramente elementi di tensione rispetto alla concezione complessiva del ruolo dell'organo di autogoverno, voluto dal Costituente a tutela dell'indipendenza non solo della magistratura, ma anche dei singoli magistrati, ed esposto invece al rischio di divenire lo strumento con cui parti della magistratura - magari raccordandosi con parti della politica - possano indursi ad imporre una propria concezione del modo di essere del magistrato, né legittima, né coerente con la volontà costituzionale e, quindi, con la volontà democratica, la cui rappresentazione evolutiva non può che spettare, del tutto esclusivamente, a chi esercita il potere derivantegli dal mandato parlamentare.

Tutto ciò implica il rischio di una fortissima autodelegittimazione della stessa magistratura e, in particolare, costituisce circostanza assolutamente inaccettabile avuto specifico riguardo ad una delle funzioni costituzionalmente attribuite al suo organo di auto-

governo, al Consiglio Superiore della Magistratura, e cioè la funzione disciplinare.

La possibilità che il giudizio disciplinare nei confronti del magistrato possa essere influenzato dalla sua appartenenza (o non appartenenza) correntizia fa paventare un rischio inammissibile, ma anche, d'altra parte, un'eventualità che non poteva essere presa in considerazione dal Costituente.

Sotto questa particolare prospettiva si pone concretamente un'esigenza di incisivo rafforzamento delle garanzie di indipendenza non della magistratura come corpo burocratico, ma di ciascun singolo magistrato rispetto al contesto complessivo in cui opera.

Le considerazioni che precedono hanno indotto ad immaginare un progetto di riforma costituzionale ispirato a due fondamentali linee direttrici: da un lato, all'esigenza di un rafforzamento delle prerogative poste a tutela dell'indipendenza del Parlamento, identificato quale naturale luogo di espressione della dimensione politica, oltre che della magistratura, intesa - come già detto - non solo come corpo burocratico, ma anche come l'insieme dei singoli magistrati, ciascuno debitore del dovere (e non già titolare del diritto) di garantire la propria imparzialità, autonomia ed indipendenza nei confronti dei singoli cittadini e della collettività degli stessi, cui - invece - spetta il correlativo diritto, e dall'altro lato - all'opportunità di attribuire un ruolo centrale in questo ambito ad un soggetto terzo, di nuova istituzione e da collocarsi nel più alto rango istituzionale.

È dunque per queste ragioni che il disegno di legge, per un verso, nuovamente propone la riformulazione dell'articolo 68 della Costituzione, reintroducendo il principio dell'autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari sottoposti a procedimento penale (sebbene ciò sia caratterizzato dalle innovative metodiche su cui ci si soffermerà più avanti), e - per altro verso - si va ad attribuire la competenza a concedere tale autorizzazione ad una istituenda Alta Corte di giustizia, alla quale è pure attribuita la com-

petenza in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti degli appartenenti ad ogni magistratura, oltre che la tutela giurisdizionale contro i provvedimenti amministrativi assunti dal Consiglio Superiore della Magistratura e dagli organi di autogoverno delle altre Magistrature, con conseguente e relativa sottrazione dei medesimi alla competenza del giudice amministrativo.

Va segnalato che le competenze dell'Alta Corte riguardanti le magistrature sono state riprese dal progetto di riforma costituzionale a suo tempo elaborato dall'ultima Commissione bicamerale per le riforme costituzionali (articolo 122 dell'Atto Camera n. 3931-A e dell'Atto Senato n. 2583-A della XIII legislatura), nella parte in cui veniva specificamente prevista l'istituzione di una Corte di giustizia della magistratura.

La composizione dell'Alta Corte - come emergerà più avanti dall'illustrazione delle relative disposizioni - è stata immaginata in modo da corrispondere alle finalità sottese all'intero progetto.

Si è in primo luogo ritenuto essenziale che tale composizione avesse carattere per così dire paritario, essendo il numero dei componenti espressi dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa uguale al numero dei componenti eletti dal Parlamento in seduta comune.

Tale composizione paritaria costituisce un aspetto di centrale importanza, in quanto una soluzione sbilanciata a favore di nomine di provenienza politica, ovvero a favore di nomine di provenienza magistratuale, risulterebbe inconciliabile con quell'esigenza di rafforzare la tutela della sfera delle attribuzioni costituzionalmente riservate tanto al potere giudiziario, quanto a quello politico, che costituisce una delle *ratio* ispiratrici del disegno di legge.

Altrettanto essenziali devono poi ritenersi le disposizioni sui *quorum* di elezione e sulle incompatibilità previste per i membri dell'Alta Corte.

Si tratta di disposizioni in parte ricalcate su alcune altre vigenti (si è fatto in genere riferimento al modello della Corte costituzionale), ma in parte significativamente diverse, al fine di rafforzare nella misura più ampia possibile l'indipendenza e l'autorevolezza del nuovo organo decidente.

In assenza di tali requisiti, l'Alta Corte non potrebbe infatti in nessun modo assolvere quella funzione di rilegittimazione dell'idea di una specifica e rafforzata tutela delle attribuzioni dei soggetti istituzionali considerati.

D'altra parte, solo un'assoluta garanzia dell'indipendenza e dell'imparzialità dell'Alta Corte può giustificare l'attribuzione ad essa di funzioni di grande rilevanza dal punto di vista costituzionale.

Non può in particolare sfuggire un profilo di evidente importanza nell'impostazione seguita, e cioè che il complessivo disegno proposto fonda proprio sull'assoluta imparzialità e indipendenza del nuovo organo costituzionale l'attribuzione allo stesso di poteri che - nella forma attuale - sono oggi attribuiti ed esercitati dalle Camere medesime, proprio alla luce della loro importanza, ai fini della tutela delle prerogative costituzionali del potere legislativo e che, però, in tal modo finiscono inevitabilmente soggetti al rischio di condizionamenti legati al gioco dei rapporti politici anche di volta in volta in atto tra maggioranza ed opposizione.

Al riguardo deve sottolinearsi che la soluzione prospettata rappresenta un'innovazione indubbiamente di carattere radicale, rispetto alle modalità con cui è stato tradizionalmente organizzato l'esercizio delle prerogative poste a tutela dell'autonomia del Parlamento.

Il disegno di legge, nel proporre una riformulazione dell'articolo 68 della Costituzione, affronta anche - a livello costituzionale - il tema della disciplina dell'insindacabilità, rispetto al quale occorre porre le premesse per il superamento di una giurisprudenza formata dalla Corte costituzionale (il riferimento è all'indirizzo interpretativo af-

fermatosi nelle pronunce della Corte, a partire dalle sentenze n. 10 e 11 del 2000), che può essere definita di emergenza, rispetto all'esigenza di reagire ad un problema serio e grave, ma che ha tuttavia finito per colpire la funzione parlamentare, in una delle sue manifestazioni più tipiche e più irrinunciabili.

Devono, in argomento, ricordarsi le parole pronunciate, nella scorsa legislatura, da un autorevole esponente dell'allora maggioranza di centrosinistra, il senatore Massimo Villone, il quale così si espresse: «*Credo che tale punto di debolezza sia là dove si assume la premessa del parlamentare come una specie di funzionario specializzato: ...l'idea, dunque, che l'attività politica latamente intesa non rientri nella definizione della funzione specificamente propria del parlamentare e che quindi sia ragionevole pensare che in quell'attività non ci sia alcuna forma di tutela.*

Credo che questo sia un concetto giuridicamente sbagliato, soprattutto un concetto che non ha riscontro con la realtà effettiva. Non si può pensare che il parlamentare uscendo dalla Camera diventi altra cosa. Chi mi ferma per strada e mi pone un problema come spesso accade presume, e pretende, che io eserciti le mie funzioni anche in quel momento. Dovrei forse dirgli di rivolgersi altrove perchè non sono in servizio?

Né possiamo dimenticare le tante volte in cui un parlamentare si trova in contesti nei quali gli si chiede di prendere posizione su situazioni delicate, magari di collusione o di corruzione. Il parlamentare lo fa perchè in quel momento, anche se non ha presentato un'interrogazione o un'interpellanza, svolge una funzione che è secondo me quella tipica e necessaria di un rappresentante politico di collegio.

Pensiamo, ancora, a un Segretario di partito, che in genere presenta pochissimi disegni di legge, e quasi mai interrogazioni e interpellanze. Un soggetto, dunque, cioè che di atti formali parlamentari ne fa pochissimi.

Arriveremmo all'assurda conseguenza che il soggetto più esposto di tutti, perché un Segretario di partito sicuramente è il più esposto di tutti, è il meno garantito in assoluto, perché non fa quegli atti che sarebbero i soli a consentirgli una tutela.

Credo che quando si giunge a conseguenze di questo tipo c'è un errore da qualche parte...

Se si azzerava la funzione parlamentare nella sua capacità di rappresentanza politica, se si azzerava l'attività politica come elemento rilevante di sistema, la conseguenza è che i conflitti vanno nelle Aule di giustizia, e non è questo un sistema che poi tenga fino in fondo.

Capisco che questo indirizzo giurisprudenziale, quello da ultimo adottato dalla Corte, risponde a un'esigenza vera che la Corte avverte. Entrando in un sindacato di minuto dettaglio ovviamente [essa] ha sentito il bisogno di criteri oggettivi. Ed è arrivata alla conclusione di ancorarsi a elementi formali: l'atto, l'interrogazione, l'interpellanza.

*Questo risponde alle esigenze della Corte, comprensibili ripeto, ma non credo risponda alle esigenze del sistema. Perché non c'è sentenza della Corte, non c'è teoria di studioso che possa alla fine negare la realtà che il parlamentare non è mai un privato cittadino - qualora volesse esserlo, e probabilmente non esiste nemmeno questa come ipotesi - perché appunto gli si chiede di non esserlo» («Corte Costituzionale. Immunità e giurisdizione nei conflitti costituzionali», intervento del senatore Massimo Villone, *Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, nei giorni 31 marzo e 1° aprile 2000, Milano, Giuffrè, 2001, pagine 102 e seguenti*).*

Si tratta di considerazioni da ritenersi integralmente condivisibili e che costituiscono - come ben si evince dall'articolo 2 del disegno di legge - il presupposto del nuovo testo che si propone per il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

L'articolo 1 integra l'articolo 15 della Costituzione con l'introduzione di un ulteriore periodo al suo secondo comma che inserisce nel lessico costituzionale, seppur con riferimento ad una problematica specifica, il termine «riservatezza» che - a partire dal riferimento fattovi dal legislatore ordinario in materia civile e penale e dalle ricostruzioni elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, fino ai più recenti approdi della normativa sui dati personali - è divenuto uno degli ancoraggi fondanti della società contemporanea rispetto alla pervasività dell'informazione e della multimedialità. Questa operazione di *restyling* costituzionale agisce sulla libertà di corrispondenza tradizionalmente garantita dall'articolo 15 e pone una riserva di legge, cui spetta di definire non solo la garanzia della riservatezza delle persone estranee al procedimento ivi considerato, ma altresì di predisporre le regole per il contrasto dell'illecita utilizzazione di atti che riferiscono delle stesse persone, determinandone i casi e i modi di utilizzazione; identica riserva di legge è introdotta per la determinazione dei casi e dei modi con i quali è consentita l'utilizzazione di corrispondenze, conversazioni o comunicazioni riguardanti le medesime. Si viene in tal modo a coprire una zona (di fatto) sguarnita di adeguate garanzie, che per alcuni versi si raccorda alla modifica dell'articolo 111 della Costituzione, fungendo da corollario ai principi del giusto processo sanciti dall'articolo in parola.

D'altra parte, recenti e clamorose vicende pubbliche hanno messo in rilievo le problematiche in esame, che hanno rappresentato anche il punto di emersione di una situazione di complessivo disagio in cui versano molti parlamentari appartenenti alle più diverse forze politiche, in relazione alla convinzione che siano sempre più diffuse intercettazioni, anche ambientali, che potrebbero interessarli o comunque coinvolgerli. Proponendo una soluzione che si giudica equilibrata su un tema con cui in più occasioni si è confron-

tato il Parlamento senza pervenire a soluzioni definitive, l'integrazione dell'articolo 15 della Costituzione, così come proposta, realizza altresì una saldatura funzionale con altra modifica parimenti apportata dal presente disegno di legge all'articolo 68 della medesima, la cui parte innovativa è rappresentata dall'introduzione dell'obbligo di richiedere l'autorizzazione per utilizzare, in qualsiasi procedimento, compresi quelli cui i parlamentari stessi siano estranei, conversazioni, comunicazioni o corrispondenza delle quali i medesimi siano partecipi. Viene in tal modo a predisporre lo strumento che appresta le dovute garanzie riguardo alle cosiddette intercettazioni indirette e, di conseguenza, vengono poste le premesse per superare una serie di problemi interpretativi e applicativi - bene evidenziati nella relazione del Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato svolta nella seduta del 3 luglio 2002 - determinatisi in assenza di disposizioni al riguardo, benchè, peraltro, talora la giurisprudenza parlamentare abbia potuto riempire quel ricordato vuoto normativo.

L'articolo 2 del disegno di legge sostituisce integralmente il testo dell'articolo 68 vigente. Il primo comma ridefinisce l'estensione dell'insindacabilità parlamentare, riconducendo alla prerogativa in questione tanto l'attività del parlamentare ricollegabile all'«immunità di sede», vale a dire alle opinioni espresse e ai voti dati nello svolgimento di attività collegiali o comunque svolte all'interno della Camera di appartenenza, quanto l'attività riferibile ai voti dati e alle opinioni espresse dai membri del Parlamento nell'esercizio o a causa delle loro funzioni: per questo secondo profilo il testo di cui si chiede l'approvazione coincide con la proposta formulata dall'ultima Commissione parlamentare per le riforme costituzionali (articolo 86 dell'Atto Camera n. 3931-A e dell'Atto Senato n. 2583-A della XIII legislatura). Oltre a porre le premesse per la ricostruzione unitaria dell'attività poli-

tica del parlamentare intesa nella sua - dovuta - più ampia accezione, il nuovo testo proposto per il primo comma dell'articolo 68 mira senz'altro a definire un tracciato più lineare per i soggetti che, dentro e fuori dal Parlamento, saranno chiamati a darne applicazione. In particolare, potrebbe uscirne valorizzata la funzione interpretativa del giudice, finora stretto tra la scarsa testualità del vigente primo comma dell'articolo 68 e gli indirizzi interpretativi ampi delle Camere parlamentari, salvo il controllo della Corte costituzionale in sede di conflitto tra poteri.

Il nuovo secondo comma, che si propone per l'articolo 68, reintroduce - con un sostanziale *revirement* legislativo che torna alle origini del testo costituzionale prima della modifica del 1993 (legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3) - l'autorizzazione per sottoporre a procedimento penale un membro del Parlamento, conservando l'esigenza di analoga autorizzazione per qualsiasi limitazione della sua libertà personale, estendendo in modo esplicito tale garanzia all'ipotesi di detenzione anteriore all'esito della consultazione popolare che ne ha determinato l'elezione, e mantenendo il riferimento ai delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza contenuto nel testo attuale. Il medesimo secondo comma continua poi a richiedere l'autorizzazione per sottoporre un membro del Parlamento a perquisizione personale o domiciliare.

Il terzo comma è, nella sua prima parte, sostanzialmente identico al vigente terzo comma dell'articolo 68, dopo le modifiche apportate dalla legge costituzionale n. 3 del 1993 sopra citata, per quanto attiene all'esigenza di autorizzazione per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, o a sequestro di corrispondenza, con l'ulteriore inserimento della previa autorizzazione per la registrazione di conversazioni (o comunicazioni). È in particolare da segnalare la seconda parte che affronta la questione delle intercettazioni indirette, già

menzionate quando se ne è evidenziato il collegamento con la modifica dell'articolo 15 della Costituzione precedentemente illustrata.

Nulla è invece innovato per quanto attiene l'esecuzione di una sentenza penale irrevocabile nella forma dell'arresto o del mantenimento in detenzione del parlamentare condannato, esecuzione per la quale non è prevista alcuna autorizzazione.

La concessione dell'autorizzazione è attribuita dall'articolo 4 del presente disegno di legge, il quale inserisce l'articolo 137-*bis* nella Costituzione, all'istituenda Alta Corte di giustizia su relazione (articolo 6, comma 1) della Giunta del Senato o della Giunta della Camera dei deputati competenti in base ai rispettivi Regolamenti: la fase istruttoria rimane pertanto nella disponibilità delle Camere di appartenenza, mentre la decisione finale è sottratta alle rispettive Assemblee, per essere affidata ad un organo estraneo, imparziale, di rango costituzionale, parimenti autorevole per composizione e modalità di elezione, le cui deliberazioni nella particolare materia delle misure privative della libertà personale sono adottate a maggioranza dei due terzi dei componenti, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, primo periodo.

Ad un organo che si presenta con siffatte garanzie di obiettività ed alta specializzazione non deve peraltro essere preclusa la possibilità di rivedere la decisione adottata in ragione del sopravvenire di nuovi elementi: è il caso disciplinato dall'articolo 2 del disegno di legge per la parte che reca la nuova formulazione dell'articolo 68, quarto comma. Si prevede infatti in tale ipotesi la possibilità di una revoca dell'autorizzazione a procedere in tutti i casi in cui essa è stata concessa, e viceversa. Altra possibilità di rivedere la misura-autorizzazione adottata può realizzarsi sulla base di un giudizio di opportunità, quando sia stata messa in esecuzione una sentenza penale irrevocabile: l'esecuzione della sentenza penale irrevocabile può essere infatti sospesa dall'Alta

Corte per la durata del mandato parlamentare, come dispone il secondo periodo del quinto comma dell'articolo 68, inserito dall'articolo 2 del presente disegno di legge.

L'articolo 3 del presente disegno di legge è volto a modificare l'articolo 105 della Costituzione sottraendo al Consiglio Superiore della Magistratura la competenza in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati, materia la quale è attribuita - dal nuovo articolo 137-*bis* (introdotto dal successivo articolo 4 del disegno di legge) - dall'Alta Corte di giustizia che, ai sensi della stessa norma, medesima competenza ottiene anche per i provvedimenti disciplinari nei confronti degli appartenenti ad ogni altra magistratura.

L'assetto della giustizia disciplinare è questione centrale per misurare il livello di responsabilità ed indipendenza dei magistrati, sia nei confronti dei cittadini, sia come garanzia del singolo magistrato rispetto all'ordine di appartenenza. Attualmente il giudice disciplinare dei magistrati è la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, articolazione interna dell'organo di autogoverno. Dopo la riforma scaturita dalla legge 28 marzo 2002, n. 44, essa è composta di sei membri scelti fra i componenti del Consiglio stesso e cioè più precisamente, dal vice presidente, da un componente laico, da un magistrato con funzioni di legittimità, da due magistrati con funzioni giudicanti di merito e da un magistrato con funzioni requisiti di merito.

Il procedimento disciplinare è modellato sul processo penale del 1930 (si veda l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, secondo cui «fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della procedura relativa alla responsabilità disciplinare dei magistrati» continuano ad applicarsi le norme dettate dal regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, la cosiddetta «legge sulle guarentigie», e «i rinvii al codice di

procedura penale si intendono riferiti al codice abrogato») ed ha un carattere pienamente giurisdizionale, come la Corte costituzionale ha più volte riconosciuto nella sua giurisprudenza (si vedano le sentenze n. 12 del 1971, n. 71 del 1995 e n. 270 del 2002).

Il disegno di legge di cui si chiede l'approvazione si muove - come già accennato - nella logica delle conclusioni cui era approdata la Commissione bicamerale per le riforme costituzionali del 1997, che aveva indicato l'ipotesi, peraltro già avanzata in sede di Assemblea costituente, di «porre la titolarità all'esercizio dell'azione disciplinare in capo ad un organo appositamente costituito, connotato in maniera tale da assicurarne l'indipendenza e l'autonomia (si veda XIII Legislatura, Atto Senato 2583-A, Relazione sul sistema delle garanzie, paragrafo 5.4.2). A tale organo, denominato Corte di giustizia della magistratura sarebbero - tra l'altro - spettati i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei giudici ordinari ed amministrativi e dei magistrati del pubblico ministero (in tal senso l'articolo 122, primo comma, del predetto disegno di legge costituzionale).

A prescindere comunque dall'autorevolezza della fonte da cui tali linee guida provengono, non vi è dubbio che il confronto culturale e tecnico sulla creazione di un giudice disciplinare separato dall'organo di autogoverno non potrà non centrare obiettivi fondamentali, quali la completa estraneità del giudizio disciplinare alle polemiche che periodicamente interessano tale organo, la valorizzazione di un diverso ruolo del Consiglio Superiore attraverso il potere di segnalare, agli altri organi competenti a promuovere l'azione disciplinare, condotte disciplinarmente sanzionabili dei magistrati e, infine, si conseguirebbe un risultato di chiarezza interpretativa rispetto al procedimento di trasferimento d'ufficio la cui natura, restando esso riservato al Consiglio Superiore, risulterebbe con evidenza diversificata rispetto al procedimento disciplinare. Coerentemente il

presente disegno di legge non modifica l'articolo 107 della Costituzione.

Il nuovo articolo 137-bis della Costituzione, come introdotto dall'articolo 4 del disegno di legge di cui si chiede l'approvazione, affida quindi all'Alta Corte di giustizia la materia dei provvedimenti disciplinari nei confronti degli appartenenti ad ogni magistratura e quella della tutela giurisdizionale contro i provvedimenti amministrativi assunti dal Consiglio superiore della magistratura o dagli organi di autogoverno delle altre magistrature previsti dalla legge.

Il senso di tale operazione, che mira a realizzare - se pure in maniera tendenziale - quel disegno organizzativo che viene sovente dai commentatori definito come principio di unità della giurisdizione, riferendolo in modo prevalente a Calamandrei, è quello di arrivare all'unificazione (se pure non completa, stante il permanere di molteplici organi di autogoverno delle diverse magistrature) di alcuni moduli attuativi dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura; all'autogoverno viene pertanto ad aggiungersi l'unitarietà dell'organo che adotta i provvedimenti disciplinari.

Va chiarito che, laddove l'articolo 137-bis fa riferimento agli appartenenti ad «ogni magistratura», esso impiega un'espressione identica a quella che ricorre nell'articolo 108, primo comma, della Costituzione, espressione che deve ritenersi comprensiva di qualunque figura magistratuale, ivi inclusi pertanto, oltre ai magistrati ordinari, in primo luogo gli appartenenti alle magistrature di cui all'articolo 103 della Costituzione: Consiglio di Stato e gli altri organi della giustizia amministrativa, Corte dei conti e tribunali militari, ma altresì i magistrati onorari e quelli appartenenti alle giurisdizioni speciali.

La ricomposizione all'interno dell'Alta Corte del momento disciplinare e di sindacato giurisdizionale amministrativo è suscettibile di determinare anche un significativo ancoraggio interpretativo, per quanto attiene al secondo comma dell'articolo 108 della

Costituzione, che assegna alla legge il compito di assicurare l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali.

La piena autonomia ed indipendenza della funzione disciplinare, attuata mediante la sua attribuzione ad un giudice terzo ed imparziale, assevera le disposizioni dell'articolo stesso come elemento obbligante per il legislatore ordinario e conforta sul fatto che tali norme non potranno più essere lette come una mera traccia orientativa per la discrezionalità legislativa.

Al riguardo va ricordato che i procedimenti disciplinari per le altre magistrature sono nel sistema attuale di spettanza dei rispettivi organi di autogoverno, anche mediante norme di rinvio alle attribuzioni del Consiglio Superiore della Magistratura (e alle norme in vigore per i magistrati ordinari). Per il Consiglio della magistratura militare, istituito dalle legge 30 dicembre 1988, n. 561, dispone in tal senso l'articolo 1, commi 3 e 7, di tale legge. Per la magistratura amministrativa, la legge 27 aprile 1982, n. 186, affida al Consiglio di Presidenza il compito di deliberare sui provvedimenti disciplinari riguardanti i magistrati e rinvia, per quanto non diversamente disposto, alle norme previste per i magistrati ordinari in materia di sanzioni disciplinari e del relativo procedimento (si vedano gli articoli 13, secondo comma, nonché 32, 33 e 34 della legge citata). Per la magistratura contabile dispone la legge 13 aprile 1988, n. 117, che nell'istituire il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, al comma 9 dell'articolo 10, stabilisce che al procedimento disciplinare - promosso dal procuratore generale della Corte dei conti - si applica, in quanto compatibile, la sopra menzionata normativa di cui alla magistratura amministrativa.

Infine, per la magistratura tributaria, dispone il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, agli articoli 15 e 16, nell'ambito delle linee-guida precedentemente richiamate, vale a dire quelle della competenza dell'organo di autogoverno (il Consi-

glio di Presidenza della giustizia tributaria) e dell'applicabilità, in quanto compatibili, delle disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari.

Va rilevato che l'attribuzione all'Alta Corte di giustizia della competenza in materia disciplinare consente di rendere omogeneo il trattamento normativo previsto, sotto questo specifico profilo, per i magistrati militari, tributari, contabili e amministrativi. Attualmente invece la situazione di tali magistrature è marcatamente diversificata, in quanto, mentre il procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati militari ha carattere giurisdizionale, analogamente a quello riguardante i magistrati ordinari (si vedano le sentenze della Corte costituzionale n. 71 del 1995 e n. 52 del 1998), al procedimento disciplinare nei confronti dei magistrati amministrativi e contabili è stato riconosciuto carattere esclusivamente amministrativo (vedi Cassazione civile, Sezioni unite, n. 871 del 1992, n. 710 del 1999, n. 1049 del 2000, n. 5126 del 2002).

Né l'attribuzione all'Alta Corte della competenza in materia disciplinare, letta in uno con il successivo nuovo articolo 137-*quater*, il quale stabilisce che contro le decisioni dell'Alta Corte non è ammessa alcuna forma di impugnazione, appare asistemica sotto questo diverso profilo. A prescindere dalla già prevista non impugnabilità delle decisioni della Corte costituzionale stabilita dall'articolo 137, terzo comma, della Costituzione e ribadita dalla Corte costituzionale (sentenza 2 luglio 1977, n. 125 che estendeva - nel caso *Lockheed* - alle decisioni della Corte medesima a composizione integrata l'inapplicabilità dell'articolo 111 della Costituzione), un ulteriore significativo precedente di insindacabilità è contemplato dalla valutazione della Camera e del Senato circa il ricorrere delle cause di giustificazione in base alle quali nei reati ministeriali l'autorizzazione a procedere può essere negata, per avere le persone agito per la tutela di un interesse costituzionalmente rilevante, oppure

per il perseguimento di un preminente interesse pubblico (così l'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1).

Per quanto attiene alla tutela giurisdizionale contro i provvedimenti amministrativi assunti dal Consiglio Superiore della Magistratura o dagli organi di autogoverno delle altre magistrature, a prescindere dalla ricorrente *querelle* sulla forma degli atti stessi e sulla veste di volta in volta assunta dal Ministro competente (particolarmente quello della giustizia) e del Capo dello Stato, la situazione attuale può essere rappresentata come di seguito. Per il Consiglio Superiore della Magistratura, il giudice competente è per esplicita statuizione (legge 24 marzo 1958, n. 195, articolo 17, comma 2, come sostituito dall'articolo 4 della legge 12 aprile 1990, n. 74) il giudice amministrativo, con competenza esclusiva in primo grado del tribunale amministrativo regionale del Lazio. Per gli altri organi di autogoverno è parimenti il giudice amministrativo, individuato però secondo le normali regole del foro territoriale.

Tra l'altro, avuto particolare riguardo alla tutela giurisdizionale contro i provvedimenti amministrativi assunti dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, non si può che sottolineare come l'accertamento nell'Alta Corte permette di pacare le mai sopite - ed intuibili - perplessità connesse ad un sindacato giurisdizionale fin qui affidato ad un giudice (Tribunali amministrativi regionali e Consiglio di Stato) sostanzialmente «domestico». Peraltro non molto diverse considerazioni potrebbero valere rispetto alle relazioni che di fatto si instaurano fra Consiglio Superiore della Magistratura e Corte di Cassazione a sezioni unite, nel giudizio sul ricorso in unico grado contro i provvedimenti in materia disciplinare, di cui all'articolo 17, ultimo comma, della citata legge sul Consiglio Superiore della Magistratura n. 195 del 1958.

Quanto alla costituzione e alla composizione, l'Alta Corte di Giustizia è formata da quattordici giudici (articolo 137-ter della Costituzione, come introdotto dall'articolo 4 del presente disegno di legge). Requisiti per essere giudici dell'Alta Corte sono la qualifica di magistrato (anche a riposo) delle giurisdizioni superiori o di professore di università in materie giuridiche o di avvocato con oltre venti anni di esercizio. Sette giudici sono eletti dal Parlamento in seduta comune, gli altri sette vengono eletti dalle supreme magistrature (ordinaria ed amministrative).

Il Parlamento in seduta comune delibera, in questa sua competenza, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea (anche negli scrutini successivi al primo), così come recita il testo proposto.

Per quel che riguarda i membri di provenienza giudiziaria, essi sono eletti dalla Corte di Cassazione (alla quale spetta la designazione di cinque membri), dal Consiglio di Stato (al quale spetta la designazione di un membro), dalla Corte dei conti (alla quale spetta la designazione di un membro). Il collegio elettorale della Cassazione è formato dal presidente, dal procuratore generale, dai presidenti di sezione, dagli avvocati generali e, ancora, dai consiglieri di Cassazione e dai sostituti procuratori generali. Analogamente si procede per quel che concerne la formazione dei collegi elettorali del Consiglio di Stato (presidente, presidente di sezione, consiglieri) e della Corte dei conti (presidente, procuratore generale, presidenti di sezione, vice procuratori generali, consiglieri). Sul perchè di tale composizione, che parifica i componenti di provenienza politica a quelli di provenienza magistratuale, ci si richiama a quanto già evidenziato nella parte introduttiva.

I collegi elettorali come sopra costituiti eleggono i giudici dell'Alta Corte, votando per un numero di candidati pari a quello dei giudici che il collegio deve eleggere. Sono proclamati eletti coloro che ottengono

il maggior numero di voti, purchè raggiungano la maggioranza assoluta dei componenti del collegio. Si segnala che tale previsione riprende in parte il meccanismo previsto dall'articolo 4 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, e dall'articolo 7 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ma se ne differenzia in senso più rigoroso in quanto si richiede in ogni caso il raggiungimento della maggioranza assoluta.

I requisiti per la nomina a giudice dell'Alta Corte corrispondono all'esigenza di assicurare un'altissima preparazione tecnico-giuridica, in una con le competenze ed il prestigio di tale organo, così come, per altro verso, a garantirne, essenzialmente, l'imparzialità. Sotto questo profilo, oltre al meccanismo dell'elezione a maggioranza qualificata, su cui si è già richiamata l'attenzione, altra garanzia di imparzialità ed indipendenza è nella durata dell'incarico che, come quello dei giudici della Corte costituzionale, copre l'arco di nove anni. Si esclude ogni possibilità di nuova nomina (si veda, in tal senso, il richiamo dell'articolo 137-ter di cui al presente testo, al terzo comma dell'articolo 135). Ciò corrisponde ad una garanzia di indipendenza del giudice, risultando questa incompatibile con qualsiasi forma di responsabilità per l'esercizio delle funzioni. Da segnalare la disposizione dell'ultimo comma del nuovo articolo 137-ter la quale stabilisce la *prorogatio* del giudice dell'Alta Corte nella carica e nell'esercizio delle funzioni fino all'assunzione di queste da parte del successore. Ciò evita un'aporia che è emersa con molta nettezza avuto riguardo alla Corte costituzionale, in considerazione dell'esclusione della *prorogatio* del giudice costituzionale giunto alla scadenza del mandato, per quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 135 della Costituzione, a causa dei possibili ritardi che caratterizzano la sostituzione dei giudici cessati dall'incarico per la componente eletta dal Parlamento. Infine, alla luce del richiamo, attraverso l'articolo 137-ter del testo proposto, al quinto comma del-

l'articolo 135, e ad ulteriore garanzia di indipendenza, l'Alta Corte è presieduta da un giudice eletto dall'Alta Corte stessa.

Più in generale, va evidenziato che le funzioni che vengono attribuite all'Alta Corte stessa implicano che tale organo operi come un collegio imperfetto e non come collegio perfetto e siffatta ultima ricostruzione va esplorata per saggiarne la compatibilità sistematica con la predetta natura giurisdizionale delle funzioni svolte. Al riguardo, si possono ricordare le sentenze della Corte costituzionale n. 284 del 1986 e n. 52 del 1998 dove, in particolare nella prima, si ritiene sia da escludere che il modello del collegio imperfetto «possa incidere sul requisito dell'indipendenza» e si cita - tra l'altro - come esempio di organo giurisdizionale operante come collegio imperfetto la stessa Corte costituzionale.

L'ufficio di giudice dell'Alta Corte è poi incompatibile (si veda l'articolo 7 del presente disegno di legge) con qualsiasi altra attività. I membri dell'Alta Corte, durante il periodo di permanenza in carica, e nei cinque anni successivi alla cessazione, non possono assumere o conservare alcuna carica pubblica o altri uffici o impieghi pubblici e privati. Per i magistrati in attività di servizio o i professori universitari, è specificamente previsto il collocamento in aspettativa per tutto il periodo in cui restano in carica, periodo al cui spirare, e salvo il raggiungimento dei limiti di età, è disposto il rientro in ruolo di essi, eventualmente anche in soprannumero, nella sede di provenienza e nelle funzioni esercitate precedentemente. Per gli avvocati, al momento della cessazione della carica, diviene invece possibile riprendere lo svolgimento della propria attività professionale. I giudici dell'Alta Corte non possono inoltre svolgere attività commerciali o industriali, funzioni di amministratore o sindaco di società, né far parte di commissioni giudicatrici di concorso o di appalto, svolgere le funzioni di arbitro, né ricoprire cariche universitarie.

Il successivo articolo 8 stabilisce che i giudici dell'Alta Corte di giustizia non possono essere candidati in elezioni amministrative o politiche e non possono essere iscritti a partiti o movimenti politici o ad associazioni dagli stessi promesse, né svolgere attività ad essi inerenti. Si tratta, anche in questa ipotesi, di norme che tentano, ancora una volta, di rendere visibile e trasparente l'imparzialità di tale organo e che, in parte, ricalcano il regime delle incompatibilità stabilito per i giudici della Corte costituzionale.

L'articolo 9, comma 1, estende poi ai componenti dell'Alta Corte l'applicabilità di alcune delle vigenti disposizioni relative alla Corte costituzionale: si tratta in particolare dell'articolo 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, (che stabilisce che i giudici della Corte costituzionale possono essere rimossi o sospesi dal loro ufficio solo in seguito a decisioni della Corte stessa e che estende ai componenti della Corte costituzionale l'immunità prevista dal secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione), degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, (che, tra l'altro, prevedono l'insindacabilità dei giudici della Corte costituzionale per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, fissano la retribuzione dei giudici, richiedono la maggioranza dei due terzi dei componenti della Corte medesima per le deliberazioni di cui al già citato articolo 3 della legge costituzionale n. 1 del 1948), nonché degli articoli 2 e 5 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, (che attribuiscono alla Corte costituzionale medesima il compito di procedere alla verifica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e fissano alcuni adempimenti procedurali per la copertura delle vacanze).

Il comma 2 dell'articolo 9 intende escludere qualsiasi dubbio interpretativo sul fatto che il presente disegno di legge costituzionale lascia immutata la normativa vigente in tema di reati ministeriali di cui alla legge costituzionale n. 1 del 1989 ed alla legge 5 giugno 1989, n. 219. La disposizione fa esplicito riferimento all'articolo 10 della citata legge costituzionale n. 1 del 1989 in quanto si tratta dell'unica disposizione con cui sarebbe stato astrattamente possibile ipotizzare un'interferenza con i temi oggetto del presente disegno di legge.

L'articolo 10, comma 1, rinvia infine alla legge ordinaria l'emanazione di tutte le disposizioni necessarie per l'attuazione della futura legge costituzionale. Si è cercato di definire con la maggiore ampiezza possibile l'ambito di intervento del legislatore ordinario, anche per assicurare un adeguato margine di flessibilità organizzativa. Al riguardo va segnalato che l'attribuzione al legislatore ordinario del compito di dettare le norme sull'organizzazione dell'Alta Corte di giustizia lascia aperta la possibilità - riprendendo le argomentazioni già fatte proprie dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 12 del 1971 - che la legge ordinaria preveda la creazione all'interno dell'Alta Corte di una o più sezioni deliberanti, qualora tale soluzione organizzativa venisse ritenuta opportuna in relazione all'esercizio di alcune delle competenze attribuite all'alta Corte medesima.

Il comma 2 dello stesso articolo 10 richiama, da ultimo, l'attenzione sull'esigenza di un intervento di coordinamento delle disposizioni vigenti dell'ordinamento giudiziario e relative ad ogni magistratura con quelle del testo qui proposto.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Al secondo comma dell'articolo 15 della Costituzione è aggiunto il seguente periodo: «La riservatezza delle persone estranee al procedimento è assicurata dalla legge anche mediante determinazione dei casi e dei modi con i quali è consentita l'utilizzazione di atti che riferiscono delle stesse persone, ovvero di corrispondenze, conversazioni o comunicazioni riguardanti le medesime».

Art. 2.

1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente.

«Art. 68. - I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere dei voti dati e delle opinioni espresse nell'ambito della Camera di appartenenza. Non possono altresì essere chiamati a rispondere dei voti dati e delle opinioni espresse nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

Senza autorizzazione dell'Alta Corte di giustizia, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale; né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale o mantenuto in detenzione, ovvero sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento a qualsiasi forma di intercettazione o registrazione di conversazioni o comunicazioni o a sequestro di corrispondenza, nonché per utilizzare, in qualsiasi procedimento, compresi quelli cui gli stessi siano estranei, conversazioni, co-

municazioni o corrispondenza delle quali i medesimi siano partecipi.

L'autorizzazione prevista dai commi secondo e terzo, una volta concessa, può essere revocata e, una volta denegata, può essere successivamente concessa, se risultano nuovi elementi che ne giustificano il diniego o la concessione.

L'autorizzazione prevista dal secondo comma non è necessaria per trarre in arresto o mantenere in detenzione un membro del Parlamento in esecuzione di una sentenza irrevocabile. L'Alta Corte di giustizia può disporre la sospensione dell'esecuzione della sentenza irrevocabile per la durata del mandato parlamentare».

Art. 3.

1. All'articolo 105 della Costituzione le parole: «le promozioni e i provvedimenti disciplinari» sono sostituite dalle seguenti: «nonché le promozioni».

Art. 4.

1. Nella Parte II, Titolo VI, della Costituzione, dopo la Sezione I, è inserita la seguente:

«Sezione I-bis

L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

Art. 137-bis. - Spettano all'Alta Corte di giustizia:

le deliberazioni previste dal secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 68;

i provvedimenti disciplinari nei confronti degli appartenenti ad ogni magistratura;

la tutela giurisdizionale contro i provvedimenti amministrativi assunti dal Consiglio superiore della magistratura o dagli organi di autogoverno delle altre magistrature previsti dalla legge.

Art. 137-ter. - L'Alta Corte di giustizia è composta di quattordici giudici, eletti per metà dal Parlamento in seduta comune e per metà dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

Si applicano le disposizioni del secondo, del terzo e del quinto comma dell'articolo 135.

Alla scadenza del termine il giudice dell'Alta Corte è prorogato nella carica e nell'esercizio delle funzioni fino all'assunzione di queste da parte del successore.

Art. 137-quater. - Contro le decisioni dell'Alta Corte di giustizia non è ammessa alcuna forma di impugnazione».

Art. 5.

1. L'elezione di sette giudici dell'Alta Corte di giustizia da parte del Parlamento in seduta comune ha luogo a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'assemblea.

2. L'elezione di sette giudici dell'Alta Corte da parte delle supreme magistrature ordinaria e amministrative avviene con voto personale, diretto e segreto ed ha luogo:

a) per cinque di essi da un collegio del quale fanno parte il presidente della Corte suprema di cassazione, che lo presiede, il procuratore generale, i presidenti di sezione, gli avvocati generali, i consiglieri e i sostituti procuratori generali della Cassazione;

b) per uno di essi da un collegio del quale fanno parte il presidente del Consiglio di Stato che lo presiede, i presidenti di sezione ed i consiglieri del Consiglio di Stato;

c) per uno di essi da un collegio del quale fanno parte il presidente della Corte dei conti che lo presiede, i presidenti di sezione, i consiglieri, il procuratore generale ed i vice procuratori generali della Corte dei conti.

3. I componenti di ciascun collegio possono votare per un numero di candidati

pari a quello dei giudici che il collegio deve eleggere. Sono proclamati eletti coloro che ottengono il maggior numero di voti purché raggiungano la maggioranza assoluta dei componenti del collegio.

Art. 6.

1. Le deliberazioni dell'Alta Corte di giustizia nelle materie di cui all'articolo 68 della Costituzione sono adottate su relazione della Giunta del Senato della Repubblica o della Giunta della Camera dei deputati competenti in base ai rispettivi regolamenti.

2. Le deliberazioni in materia di misure privative della libertà personale ai sensi dell'articolo 68 sono adottate a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Alta Corte. La stessa maggioranza è richiesta per disporre la sospensione dell'esecuzione di una sentenza irrevocabile per la durata del mandato parlamentare ai sensi del quinto comma, secondo periodo, dello stesso articolo.

Art. 7.

1. I giudici dell'Alta Corte di giustizia non possono, finché sono in carica, prestare alcuna altra attività. Durante tale periodo e nei cinque anni successivi alla cessazione della carica non possono assumere o conservare alcuna carica pubblica o altri uffici o impieghi pubblici e privati, salvo quanto previsto dal comma 2, né svolgere attività commerciali o industriali ovvero funzioni di amministratore o sindaco di società.

2. Durante il periodo di appartenenza all'Alta Corte i giudici che sono magistrati in attività di servizio o professori universitari non possono continuare nell'esercizio delle loro funzioni e sono collocati in aspettativa per tutto il periodo in cui restano in carica. Alla cessazione della carica e salvo che non abbiano raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo, ne è disposto il rien-

tro in ruolo, eventualmente anche in soprannumero, nella sede di provenienza e nelle funzioni esercitate precedentemente.

3. I giudici dell'Alta Corte non possono far parte di commissioni giudicatrici di concorso o di appalto, svolgere la funzione di arbitro, né ricoprire cariche universitarie.

Art. 8.

1. I giudici dell'Alta Corte di giustizia non possono essere candidati in elezioni amministrative o politiche e non possono essere iscritti a partiti o movimenti politici o a associazioni dagli stessi promosse, né svolgere attività ad essi inerenti.

Art. 9.

1. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e successive modificazioni, degli articoli 5, 6, 7, 8, e 9 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, nonché degli articoli 2 e 5 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2.

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 10 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

Art. 10.

1. Con legge ordinaria sono stabilite le norme necessarie per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dell'Alta Corte di giustizia, le modalità di svolgimento dei giudizi davanti ad essa assicurando in ogni caso la tutela del diritto di difesa degli interessati, nonché le altre norme di attuazione della presente legge costituzionale.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale si provvede all'adeguamento e al coordinamento delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario e relative ad ogni magistratura.

